

REGOLAMENTO (CE) N. 861/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2003

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽¹⁾,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di maggio 2003, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2003 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di maggio 2003 e quantità riportate al lotto successivo

Origine/Prodotto	Percentuale di riduzione		Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2003 (in t)	
	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati
PTOM (articolo 10) — Codice NC 1006	57,5733	— ⁽¹⁾	—	4 130,768

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

Origine/Prodotto	Percentuale di riduzione	Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2003 (in t)
ACP (articolo 3, paragrafo 1) — Codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30	89,3976	—
ACP (articolo 5) — Codice NC 1006 40 00	94,3450	—